

MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1
**“Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione
e cura per la prima infanzia”**

SCHEMA CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE

recante patti e condizioni per l’espletamento di servizi di:

REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA (D.LGS. N. 36/2023), DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI “REALIZZAZIONE NUOVO POLO PER L’INFANZIA IN LOCALITÀ BOTTEGHELLE”

Codice CIG:

ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO

(Costituzione delle parti) ...

Premesso che:

- con Avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, pubblicato in attuazione del decreto ministeriale n. 343/2021, il Ministro dell’Istruzione ha definito i criteri per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”;
- il Comune di Agerola, in risposta al citato Avviso pubblico, ha inteso dare attuazione al progetto denominato “Realizzazione nuovo polo per l’infanzia in località Botteghelle”, presentando apposita proposta di inserimento dell’intervento nel “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, essendo stato attestato in sede di ammissione che l’intervento possiede i requisiti di ammissibilità a finanziamento, a valere sulle risorse PNRR;
- l’intervento denominato “Realizzazione nuovo polo per l’infanzia in località Botteghelle”, è risultato destinatario del finanziamento, a valere sulle risorse PNRR, giusta Decreti Direttoriali del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 57 del 08.09.2022 e n. 74 del 26.10.2022 di scioglimento delle riserve;
- il Soggetto Attuatore, in quanto assegnatario delle risorse individuate all’Allegato n. 1 del menzionato Decreto, in data 28.11.2022 ha sottoscritto l’Accordo di concessione, con il quale sono assunti e regolati i propri rapporti con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, al fine di garantire il rispetto dei

tempi, delle modalità e degli obblighi relativi all'attuazione della proposta progettuale di Intervento compresa nel "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" e ammessa a finanziamento;

- è necessario che l'Intervento ammesso a finanziamento sia collaudato e rendicontato entro il 30 giugno 2026, pena la decadenza dal finanziamento stesso;
- con delibera di G.C. n. 102 del 26.06.2023 è stato approvato il Documento di indirizzo alla progettazione relativo all'intervento di "Realizzazione nuovo polo per l'infanzia in località Botteghelle" con il quale è stata stimata la spesa complessiva nell'ammontare di € 6.549.000,00, secondo il quadro economico ivi allegato, in uno agli elaborati, quale documentazione da porre a base del procedimento finalizzato all'affidamento dell'incarico di progettazione e direzione lavori;
- con determina a contrarre n. del, adottata dal Sindaco quale Commissario per l'edilizia scolastica - *ex articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18.04.2019, n. 32* - è stata adottata decisione di contrarre per l'avvio della procedura di affidamento del contratto relativo ai servizi inerenti alla redazione progetto di fattibilità tecnico-economica (D.Lgs. n. 36/2023), direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell'intervento di "Realizzazione nuovo polo per l'infanzia in località Botteghelle", affidando alla Centrale di Committenza Qualificata ASMEL Consortile S.c.a.r.l., lo svolgimento delle attività di selezione del contraente, secondo le condizioni e le scelte discrezionali meglio declinate in narrativa, mediante procedura aperta ex art 71 del D.Lgs. n. 32/2023;
- all'esito di detto procedimento con successiva determinazione commissariale n..... del....., è stato disposto l'affidamento del suddetto incarico al costituito RTP composto da (capogruppo mandatario) e da (mandanti), per l'importo contrattuale di € oltre 4% Cassa previdenza ed IVA 22%;
- con il suddetto provvedimento a contrarre è stato tra l'altro approvato lo schema del presente disciplinare/contratto mediante il quale perfezionare il rapporto professionale, nonché disposta la stipula dello stesso mediante atto pubblico amministrativo;
- l'affidatario del servizio ha prodotto tutti i documenti richiesti ai fini della stipula del presente contratto, ivi compresa la polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali nonché cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali;

Tutto ciò premesso e considerato, parte integrante e sostanziale del presente atto,

L'anno, il giorno, del mese di, presso la sede del comune di Agerola – Via Generale Narsete n°7 -, nell'ufficio LL.PP.,

tra:

1. Il Comune di Agerola, C.F. 00559860630 e P.IVA 01243891213, in persona del, nato a il e domiciliato per la carica presso la sede municipale Via G. Narsete n. 7, legittimato alla stipula del presente contratto in qualità di, di seguito indicato anche come "**committente**" o anche "**Comune**";

e

2., nato a il, con studio in alla via n. ..., C.F. e P.IVA, iscritto all'Ordine degli della provincia di Napoli al n., il quale interviene nel presente contratto anche di seguito indicato come **"affidatario"** o anche **"contraente"**;

Tutto ciò premesso ...

Si conviene e stipula quanto segue

ART. 1. (richiamo alle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

ART. 2. (oggetto dell'incarico)

1. Il Comune di Agerola, come sopra rappresentato, affida al RTP come innanzi costituito e generalizzato che, con la sottoscrizione del presente atto accetta, l'incarico professionale per l'espletamento dei servizi inerenti alla redazione di progetto di fattibilità tecnico-economica (D.Lgs. n. 36/2023 – di seguito Codice), direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell'intervento di "Realizzazione nuovo polo per l'infanzia in località Botteghelle", compresi tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi connessi all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte degli enti preposti, secondo termini modalità stabiliti nel presente disciplinare/contratto.

ART. 3. (contenuti e modalità di svolgimento dell'incarico)

1. Tutte le prestazioni di cui al presente incarico dovranno essere svolte come di seguito descritto, inclusi tutti gli aspetti concordati nella fase della procedura negoziata di cui alle premesse.
2. Le prestazioni devono essere espletate nel rispetto della legislazione vigente in materia ed in particolare secondo quanto stabilito dall'art. 41 del D.lgs. 36/2023, e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49, nonché da ogni altra disposizione di legge o regolamentare nazionale e regionale vigente in materia. In particolare, il progetto dovrà risultare conforme, sotto il profilo formale e sostanziale, alle disposizioni previste nel Codice; gli elaborati tecnici dovranno essere pienamente corrispondenti nel numero, nell'oggetto e nella tipologia a quelli stabiliti dalle menzionate norme.
3. L'attività di progettazione richiede tutto quanto necessario ai fini della completezza, compiutezza ed esaustività degli elaborati progettuali ai sensi del Codice e di quanto specificatamente stabilito dalle Linee guida emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in relazione ai progetti finanziati con risorse PNRR; l'Affidatario è tenuto ad elaborare i documenti prescritti per il progetto secondo le indicazioni del RUP, inclusi tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi finalizzati all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte degli enti preposti.
4. Il progetto dovrà essere sviluppato nel rispetto dei vigenti decreti CAM applicabili per materia e dei principi trasversali e degli obiettivi ambientali previsti dal PNRR, così come specificato dalle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR, allegate alla

Circolare del MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 30 dell'11/08/22, cui integralmente si rinvia e tra cui:

- a) Rispetto delle condizionalità PNRR: nel progetto dovrà essere garantita la coerenza con gli elementi della programmazione di dettaglio della Misura e con il cronoprogramma dell'Intervento e del Progetto di riferimento (es. tempistiche di realizzazione, scadenza delle attività, tempi di rilascio prodotti). Dovrà inoltre essere previsto il monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell'attuazione per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive.

Per ciascuna attività da realizzare dovranno quindi essere indicati i tempi di conclusione delle attività in modo da poter monitorare le tempistiche attuative e dovrà essere assicurata l'effettiva realizzabilità di Milestone & Target corrispondenti, entro le scadenze concordate a livello europeo. (es. Tempistiche previste per il cronogramma a livello di Misura e di Progetto).

- b) Rispetto del DNSH – il progetto dovrà indicare gli elementi e le prescrizioni/obblighi per il soggetto realizzatore e gli eventuali ulteriori obblighi derivanti da quanto indicato negli Atti Programmatici della Misura in riferimento al CID (Council Implementing Decision) ed all'OA (Operational Arrangements). Inoltre, ove richiesto dal CID e dagli OA, dovrà essere inserita una esplicita esclusione delle attività non conformi alla normativa ambientale dell'UE e nazionale e l'acquisizione di eventuali attestazioni che certifichino il rispetto del principio DNSH. Il progetto dovrà pertanto garantire gli elementi di coerenza con gli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH (2021/C58/01) facendo a tal proposito riferimento alla “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”, di cui alla Circolare MEF del 30 dicembre 2021 n. 32, anche con riferimento alle schede di autovalutazione.

In particolare, con riferimento alle attività escluse, dovrà essere chiarito che le attività previste dal progetto non devono rientrare nelle categorie dell'elenco individuato al paragrafo 5.1.2 delle citate Linee guida, allegate alla Circolare del MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 30 dell'11/08/22.

5. L'Affidatario dovrà collaborare con il R.U.P. all'acquisizione, senza ritardo alcuno delle attività di competenza dell'Affidatario stesso e con la massima diligenza, di tutti i pareri, nulla-osta ed autorizzazioni necessari ai fini dell'approvazione del progetto e della realizzazione dell'intervento, ivi compresi tutti i necessari contatti, verifiche, sopralluoghi e quant'altro necessario con i tecnici degli Enti interessati. L'affidamento del presente incarico prevede l'esecuzione di tutte le attività prestazionali a regola d'arte nel rispetto della normativa vigente, per soddisfare l'esatto adempimento di quanto stabilito nel presente disciplinare/contratto, incluse tutte le attività e le dichiarazioni da rendere ai sensi di legge al fine del conseguimento delle dovute autorizzazioni. Nel caso in cui l'opera appaltata presenti gravi difetti dipendenti da errata progettazione, l'Affidatario sarà responsabile verso il Comune rispondendo del danno cagionato e delle maggiori spese. L'Affidatario è responsabile civilmente e penalmente per tutte le attività derivanti e inerenti al presente Contratto e per tutti i danni che avessero a verificarsi nell'esecuzione dell'incarico, sia direttamente che indirettamente, a persone, compresi i prestatori d'opera, opere e cose.
6. L'Affidatario conferma di essere dotato di organizzazione adeguata

all'espletamento delle attività oggetto del presente Contratto e si obbliga al rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, ancorché intervenuti successivamente alla stipula del presente Contratto, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura, e si assume ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare a dette persone, o essere cagionati da dette persone, nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente Contratto, manlevando e garantendo la Stazione Appaltante da ogni onere, responsabilità o danno che queste ultime dovessero subire. L'Affidatario si obbliga a rispettare le leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente e sicurezza, nonché i vigenti CCNL. L'Affidatario si obbliga altresì a rispettare gli obblighi retributivi e contributivi nello svolgimento dei rapporti di lavoro derivanti da norme di Legge e dei Contratti Collettivi di lavoro di ogni livello, nonché tutte le vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione antinfortunistica. L'Affidatario si impegna a corrispondere al personale utilizzato nell'esecuzione delle prestazioni un trattamento economico, previdenziale, normativo, assicurativo, assistenziale non inferiore rispetto a quello minimo previsto dalle normative applicabili, manlevando sin d'ora la Stazione Appaltante rispetto a qualsiasi danno cagionato da propri dipendenti, collaboratori, consulenti, subappaltatori o propri fornitori in genere durante l'esecuzione del contratto. L'Affidatario è unico responsabile per tutto quanto possa accadere a chiunque operi alle sue dipendenze o per suo conto durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto. Nello svolgimento delle attività l'Affidatario dovrà coordinarsi costantemente con il Responsabile Unico del Procedimento, riferendo periodicamente (almeno ogni 15 giorni) sull'andamento delle attività allo scopo di consentire una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico. Ove richiesto, l'Affidatario è tenuto anche a interfacciarsi con i preposti individuati dalla Stazione Appaltante.

7. L'Affidatario si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche ritenute necessarie dal Responsabile Unico del Procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione affidante abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione, nonché alle richieste di eventuali varianti o modifiche.

ART. 4. (verifica e validazione degli elaborati progettuali)

1. Per le diverse fasi progettuali il Comune verificherà ai sensi dell'art. 42 del Codice la qualità degli elaborati progettuali medesimi e la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica potrà essere effettuata da organismi esterni di certificazione, ammessi dalla legge o dagli uffici della stazione appaltante. Qualora in sede di verifica si riscontrino mancanze, contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, verrà assegnato all'Affidatario un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità. Tale termine sarà stabilito in proporzione all'entità della modifica ma non potrà mai superare 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di richiesta delle modifiche. Scaduto il termine assegnato

troverà in ogni caso applicazione la penale di cui all'art. 10, oltre alle altre conseguenze previste dalla legge e dal presente disciplinare.

ART. 5. (contenuti, modalità di svolgimento della prestazione di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione)

1. L'**Affidatario** svolgerà le funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione oltre che in fase di esecuzione e assumerà, per effetto del presente atto, tutti gli obblighi di cui all'art. 91 e 92 del D.Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 6 (Obblighi legali)

1. L'Affidatario è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato inoltre all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Resta a carico dell'Affidatario, ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo lo stesso organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, evitando di interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

ART. 7 (Riservatezza e diritti sui materiali)

1. Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata, da parte dell'Affidatario, la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, venisse a conoscenza. L'Affidatario si impegna a non trattenere cose e documenti di esclusiva pertinenza della Stazione Appaltante se non per il periodo strettamente necessario e a non farne uso per fini diversi da quelli di cui al presente affidamento. Fermo restando il diritto d'autore a tutela della proprietà intellettuale, i progetti e tutti gli elaborati resteranno di proprietà piena ed assoluta della Stazione Appaltante la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione.

Art. 8. (Variazioni, interruzioni, ordini informali)

1. L'Affidatario è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato.
2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa

l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, sono a carico dell'Affidatario.

3. L'Affidatario risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.
4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui al comma 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento.

Art. 9. (tempi di consegna)

1. Per la redazione e consegna della progettazione di fattibilità tecnica ed economica è fissato il termine di giorni ... (...) decorrenti dalla data di comunicazione di avvio delle prestazioni in via d'urgenza, ovvero dall'ordine dato allo stesso di avvio delle prestazioni nelle more della stipula del contratto.
2. I termini per l'espletamento delle prestazioni sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione affidante.

Art. 10. (Penali)

1. Il ritardo nella consegna della progettazione nelle diverse fasi, comporta una penale pari al 1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 9; le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione.
2. Al verificarsi di ritardo superiore a giorni 20 (venti) ed in assenza di giustificate motivazioni il committente ha facoltà di risolvere il presente contratto.

Art. 11. (Rescissione/risoluzione del contratto)

1. E' facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento da essa ritenuto conveniente in ragione delle proprie finalità ed interessi, ovvero risolvere il contratto in presenza di violazioni ingiustificate alle condizioni di cui al presente disciplinare, a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ed ancora quando non produca la documentazione richiesta ovvero in presenza di ritardo nella consegna della progettazione oltre giorni 20 (venti) dalla scadenza fissata nel presente contratto.

Art. 12. (Corrispettivo)

1. Per l'espletamento di tutte le prestazioni inerenti il presente incarico il corrispettivo professionale è fissato in €, onnicomprensivo, oltre oneri Cassa previdenza ed IVA 22%, per un totale di €, come da preventivo/offerta prodotta dall'Affidatario. Il Corrispettivo si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione delle prestazioni, a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle norme applicabili, alle disposizioni del presente Contratto e

agli atti a questo allegati o da questo richiamati e in conformità a quanto previsto nell'Offerta.

2. In relazione a detto corrispettivo l'Affidatario dichiara, come già fatto nella determinazione del preventivo/offerta, che detto compenso è congruo, proporzionato, remunerativo e soddisfacente rispetto alle prestazioni professionali a rendersi.
3. Tutte le spese sono conglobate con esclusione di qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto-disciplinare.
4. Eventuali integrazioni e/o variazioni al progetto già elaborato che si rendessero necessarie per l'acquisizione favorevole dei pareri tecnici, urbanistici, etc., non determinano il riconoscimento di corrispettivi aggiuntivi.
5. I corrispettivi indicati sono inoltre comprensivi dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'articolo 2578 del Codice civile e tengono conto di tutti gli oneri finanziari ed assicurativi.
6. L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra all'Affidatario e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni all'Affidatario intenda o debba avvalersi.

Art. 13. (Modalità di pagamento del corrispettivo)

1. Si applica l'art. 125 del Codice, in materia di anticipazione del prezzo contrattuale. L'anticipazione, pari al 20% del Corrispettivo contrattuale, verrà corrisposta nel rispetto dei termini, delle modalità e delle condizioni previste dallo stesso articolo 125.
2. L'importo complessivo del corrispettivo stabilito nel presente contratto, al netto dell'anticipazione corrisposta, sarà corrisposto all'Affidatario come segue:
 - 30% a seguito della consegna del progetto di fattibilità tecnica ed economica e subordinatamente alla sua positiva verifica conseguente all'acquisizione dei prescritti pareri tecnici ed urbanistici;
 - 60% durante la fase esecutiva dei lavori, diviso in più rate in occasione di ciascun SAL emesso e in proporzionate al SAL medesimo;
 - saldo, al netto di eventuali penali, ad avvenuta redazione del collaudo tecnico-amministrativo;
3. La liquidazione delle fatture avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica secondo le modalità vigenti. In caso di inadempimento contrattuale la Stazione Appaltante si riserva di non procedere alla liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento. Nel caso di impiego di collaboratori, non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati agli stessi, rimanendo, l'Affidatario, unico contraente e responsabile di tutta l'attività nei confronti del Comune. Le fatture devono essere trasmesse esclusivamente con modalità elettronica secondo le regole ed i tracciati previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e le indicazioni operative presenti sul sito www.fatturapa.gov.it. Le fatture devono obbligatoriamente riportare il codice CIG e il codice CUP dell'iniziativa indicati nel presente contratto. In mancanza dei suddetti requisiti non si potrà procedere al pagamento. Il codice Ufficio per la fatturazione elettronica è il seguente UFALQP;

Art. 14. (Garanzie e coperture assicurativa)

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, all'Affidatario ha prodotto, a titolo di deposito cauzionale definitivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del Codice la garanzia definitiva mediante emessa da in data per l'importo di € pari al ...% dell'importo del presente contratto, conservata in atti. La garanzia contiene la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua piena operatività entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante. Ai sensi dell'art. 117 del Codice, la scadenza di tale garanzia è condizionata all'emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio o del certificato di verifica di conformità. L'Affidatario ha presentato inoltre la copertura assicurativa contro i rischi professionali emessa da n. del con massimale di € polizza di responsabilità civile professionale la quale copre i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto che determino a carico del Comune nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. La validità temporale decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori, e cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione delle opere. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza assicurativa di cui al 9 presente articolo restano a totale carico dell'Affidatario.

Art. 15. (Obblighi dell'affidatario per il PNRR)

1. Il presente affidamento, in quanto finanziato con FONDI PNRR - Next Generation EU, ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 47 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021, e delle Linee Guida di cui al D.P.C.M., Dipartimento per le Pari Opportunità, del 7 dicembre 2021, che perseguono le finalità stabilite dal citato art. 47. Si rendono noti i seguenti OBBLIGHI dell'aggiudicatario, dopo la stipula del contratto, e le relative penali in caso di inadempimento:

RELAZIONE DI GENERE SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE PER OPERATORI ECONOMICI CHE OCCUPANO UN NUMERO PARI O SUPERIORE A 15 E NON SUPERIORE A 50 DIPENDENTI Ai sensi dell'art. 47, comma 3, del DL 31/05/2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29/07/2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiori a quindici dipendenti e che non sono tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs 11/04/2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali previste dall'art. 47, comma 6 del citato DL 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 29/07/2021, n. 108, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del

contratto o alla prestazione dello stesso, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR, PNC e da programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.

RELAZIONE SULL'AVVENUTO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AL DIRITTO AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITA' Ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, del DL 31/05/2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29/07/2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiori a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L. 12/03/1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali previste dall'art. 47, comma 6 del citato DL 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 29/07/2021, n. 108, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso.

ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI DESTINAZIONE DI UNA QUOTA DELLE ASSUNZIONI NECESSARIE ALL'OCCUPAZIONE GIOVANILE E FEMMINILE La presente procedura deroga a quanto previsto all'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 predetto, trattandosi di affidamento per il quale vi è "Necessità di esperienza e particolari abilitazioni professionali". Si precisa che, ai sensi della delibera ANAC n. 122 del 16/3/22 in caso di applicazione delle penali indicate la Stazione appaltante sarà tenuta ad inviare apposita segnalazione all'ANAC e la notizia sarà inserita nel Casellario informatico in una sezione riservata.

Art. 16. (Obblighi dell'affidatario relativi al "Protocollo di legalità", nonché agli artt. 51, 52 e 53 della L. R. Campania n. 3/2007)

Protocollo di legalità:

1. In ottemperanza alle disposizioni del "protocollo di legalità" sottoscritto tra il Comune di Agerola e la Prefettura di Napoli in data 05.12.2007, il Contraente assume l'obbligo di cui alle seguenti clausole contrattuali speciali:

Clausola n. 1: Il sottoscritto contraente dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, costituente documentazione di gara e consultabile al sito <http://www.utgnapoli.it>, che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2: Il sottoscritto contraente si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3: Il sottoscritto contraente si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò

al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4: Il sottoscritto appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5: Il sottoscritto appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6: Il sottoscritto appaltatore dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7: Il sottoscritto appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto nonché l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto legge n. 143/1991.

Clausola n. 8: Il sottoscritto appaltatore dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al protocollo di legalità attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria a cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

- **artt. 51, 52 e 53 della L. R. Campania n. 3/2007**

L'affidatario si impegna, altresì, a rispettare gli obblighi di cui agli artt. 51, 52 e 53 della Legge Regionale Campania n. 3/2007, i cui contenuti sono da intendersi qui integralmente riportati.

Parimenti il contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D. Lgs 09.04.2008 n. 81 e s.m.i. e di essere edotta, in proposito, dei rischi connessi

allo svolgimento del servizio nei luoghi in cui è chiamata ad operare. Lo stesso si obbliga al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro e delle prescrizioni contenute nel proprio documento di valutazione dei rischi professionali.

Art. 17. (Definizione delle controversie)

1. Qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione o l'esecuzione del presente contratto, qualora non risolvibile in via amministrativa, sarà devoluta all'autorità giudiziaria, sia ordinaria che amministrativa, in base alle rispettive competenze e alla giurisdizione sulla materia alla quale è riconducibile il contenzioso; il foro competente è quello dell'ambito territoriale dell'Amministrazione.
2. Resta escluso il ricorso al collegio arbitrale.

Articolo 18. (Adempimenti in materia antimafia)

1. In relazione a quanto disposto dai decreti legislativi 6 settembre 2011, n. 159 e 15 novembre 2012, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, si dà atto

Articolo 19. (Subappalto)

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatte salve le attività e le prestazioni subappaltabili secondo le vigenti disposizioni contenute nel "Codice".

Articolo 20. (obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

(legge 136 del 13.08.2010 e successive modificazioni)

1. Per assicurare la tracciabilità dei pagamenti, all'Affidatario si obbliga ad applicare, con riferimento al presente contratto, integralmente tutte le disposizioni di cui alla legge 136 del 13.08.2010, art. 3, e successive modifiche ed integrazioni, prendendo atto che l'inosservanza dei suddetti obblighi determina la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi del citato art. 3, comma 9 bis, della legge n.136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, con conseguente informativa all'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli – Prefettura di Napoli -.

Articolo 21. (Spese di contratto, imposte e tasse)

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico all'Affidatario.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti perché conforme alla loro volontà.

L'operatore economico
(.....)

Il responsabile del Settore
LL.PP. e Ambiente
(arch. Chiara Imperati)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del c.c. il **contraente**, dichiara di aver attentamente letto e di accettare espressamente le clausole contenute negli artt.

L'operatore economico

(.....)
